

Danni civili - danno non patrimoniale - risarcimento del c.d. danno catastrofale - condizioni

Danni civili - danno non patrimoniale - risarcimento del c.d. danno catastrofale - condizioni - Il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno patito dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Perciò, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento e ai congiunti spetta il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta. Corte di Cassazione Sentenza n. 6754 del 24 marzo 2011 Corte di Cassazione Sentenza n. 6754 del 24 marzo 2011

Danni civili - danno non patrimoniale - risarcimento del c.d. danno catastrofale - condizioni - Il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno patito dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Perciò, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento e ai congiunti spetta il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta. Corte di Cassazione Sentenza n. 6754 del 24 marzo 2011 Corte di Cassazione Sentenza n. 6754 del 24 marzo 2011

Corte di Cassazione Sentenza n. 6754 del 24 marzo 2011. dal sito web della Corte di Cassazione

{edocs}/sen/cas/11/06754.pdf,800,1000{/edocs}

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it